

E M E R G E N Z A C O V I D - 1 9

**ARIES**  
I M P R E S E  
ASSOCIAZIONE DI IMPRESE

*“Guardandoti dentro puoi scoprire la gioia, ma è soltanto aiutando il prossimo che conoscerai la vera felicità.”*

(Sergio Bambarén)

**ARIES**  
C A P I T A L  
SOCIETÀ DI SERVIZI

# Misure a tutela dei lavoratori

[info@ariesimprese.it](mailto:info@ariesimprese.it)

# **Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori artt. 23 e 25**

**Il Decreto Legge n. 18/20, per far fronte all'esigenza dei lavoratori e delle famiglie, dovuta alla chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 a decorrere dal 5 marzo 2020, ha previsto uno specifico congedo parentale o in alternativa la possibilità di fruizione di un bonus specificamente finalizzato all'acquisto di servizi di baby-sitting.**

**La misura prevista dagli articoli 23 e 25 del Decreto Legge n. 18/20, si applica al comparto dei lavoratori del settore privato, agli iscritti alla Gestione separata e agli autonomi nonché al comparto dei lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e al personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. I suddetti lavoratori, per i figli di età non superiore a 12 anni, possono fruire, in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni, di un bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei minori.**

# **Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori artt. 23 e 25**

**Il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting: è incumulabile con il congedo parentale COVID -19; non spetta se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa.**

**Il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 600 euro. Tale importo è elevato fino a 1.000 euro se il genitore richiedente appartiene alla categoria dei lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato o al personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La domanda per la richiesta del beneficio deve essere presentata all'Inps.**

**L'erogazione del bonus avviene attraverso il Libretto Famiglia.**

# **Congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato art. 23**

L'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 prevede la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

Il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata, dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico.

In alternativa al menzionato congedo è stata altresì prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nelle modalità e secondo le istruzioni fornite dall'Istituto.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

# **Congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato art. 23**

**Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.**

**Durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.**

**È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.**

**Le disposizioni contenute nel citato articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 si applicano anche ai genitori adottivi e ai genitori affidatari o che hanno in collocamento temporaneo minori.**

# **Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 Art.24**

L'articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l'incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell'arco dei predetti due mesi. I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Le 12 giornate di cui all'articolo 24 del decreto in esame, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Si confermano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in particolare la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992.

Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l'assistenza all'altro familiare disabile (3+3+12).

# **Sorveglianza attiva dei lavoratori nel settore privato, indennità di malattia art. 26**

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto (per il settore pubblico era già stata prevista).

Per tali periodi di assenza dal lavoro, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena da parte dell'operatore di sanità pubblica. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato viene redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Fino al 30 aprile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.3, c.3 legge 104), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art.3, c.1 legge 104), il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

Gli oneri a carico del datore di lavoro sono posti a carico dello Stato.

# Lavoro agile - “smart working” art. 39

Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità di cui all'articolo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, hanno diritto a svolgere la propria attività lavorativa in regime di smart working a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento dell'attività lavorativa in regime di smart working.

I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in uno dei centri chiusi dal provvedimento. Nel caso in cui il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell'impresa.



# Premio ai lavoratori dipendenti art. 63

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 Euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro e da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Il premio:

- non concorre alla formazione del reddito
- è attribuito in via automatica dal sostituto di imposta, che lo eroga a partire dalla retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti d'imposta compensano tale premio mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del Decreto

# **Sospensione termini relativi ad assunzioni obbligatorie, adempimenti per reddito di cittadinanza, colloqui presso centri per l'impiego art. 40**

Ferma restando la fruizione dei benefici economici, risultano sospesi per 2 mesi gli obblighi e i termini connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza per i beneficiari dello stesso.

Risultano sospesi termini e le misure di condizionalità per i percettori di NASPI e di DISCOLL e per i beneficiari dell'assegno di ricollocazione, nonché per i beneficiari di integrazioni salariali.

Risultano altresì sospesi gli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12 marzo 1999, n. 68), le procedure di avviamento a selezione effettuate dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici (legge 28 febbraio 1987, n. 56), nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento nell'ambito del patto di servizio personalizzato (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

# **Sospensione procedure di licenziamento art. 46**

**Dall'entrata in vigore del decreto è precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/1991.**

**Nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.**

**Sino alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni, il datore di lavoro non può effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.**

# **Previdenza Sociale**

# **Proroga dei termini di decadenza in materia previdenziale ed assistenziale art. 34**

**Dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.**

# **Sospensione dei termini pagamento contributi e premi assicurazione obbligatoria per lavoro domestico art. 37**

**Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020.**

# **Indennità per titolari di partita Iva e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa art. 27**

Per il mese di marzo 2020 è riconosciuta un'indennità di 600 Euro ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data.

Per l'accesso è necessario che tali professionisti

- siano iscritti alla Gestione separata
- non siano titolari di pensione
- né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria

L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda e nei limiti delle risorse stanziare, e non concorre alla formazione del reddito.

# **Indennità per i lavoratori stagionali del settore turismo e per quelli dello spettacolo artt. 29 e 38**

**È riconosciuta un'indennità di 600 Euro:**

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020**
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 Euro.**

**Per l'accesso è necessario che alla data di entrata in vigore della norma tali lavoratori non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente.**

**L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda e nei limiti delle risorse stanziare, e non concorre alla formazione del reddito.**



# **Indennità per i lavoratori autonomi art. 28**

**Per il mese di marzo è riconosciuta un'indennità di 600 Euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (assicurazione generale obbligatoria).**

**Per l'accesso è necessario che tali lavoratori non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.**

**L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda e nei limiti delle risorse stanziare, e non concorre alla formazione del reddito.**

# **Indennità per i lavoratori del settore agricolo art. 30**

**Per il mese di marzo è riconosciuta un'indennità di 600 Euro agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.**

**Per l'accesso è necessario che alla data di entrata in vigore della norma tali lavoratori non siano titolari di pensione.**

**L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda e nei limiti delle risorse stanziare, e non concorre alla formazione del reddito.**

# **Incumulabilità delle indennità art. 31**

**Le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 non sono cumulabili e non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.**

# **Salute e sicurezza delle persone**

# **Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività art. 16**

**Sino al termine dello stato di emergenza i lavoratori oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro nello svolgimento della propria attività possono utilizzare come dispositivi di protezione individuali le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.**

**Nelle situazioni sopra elencate, i lavoratori possono utilizzare anche mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle norme sull'immissione in commercio.**

# Misure fiscali

# **Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria art. 61**

**E' sospeso il versamento delle ritenute d'acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.**

**I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.**

# **Sospensione dei termini per gli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi art. 62**

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020; per queste situazioni viene individuata la nuova scadenza del 30 giugno 2020.

I termini per la dichiarazione dei redditi pre-compilata 2020 risultano posticipati come previsto dall'articolo 1 del DL 2 marzo 2020, n. 9. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'Allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020.

**Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro art. 64**

E' previsto un credito per il periodo di imposta 2020 per favorire la sanificazione degli ambienti di lavoro.

La misura è prevista per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e fino a un massimo di 20.000 Euro. Tale misura è utilizzabile nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2020.

Le disposizioni applicative di tale misura saranno adottate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



# **Sospensione dei termini relativi all'attività dell'Agenzia delle entrate art. 67**

**Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate.**

**Sono altresì sospesi i termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello. Laddove le istanze siano presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta**

**e per la regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.**

**Per il periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica.**

**Altre misure per fronteggiare  
l'emergenza derivante dalla  
diffusione del Covid-19**

# **Rimborso pacchetti di soggiorno e titoli di acquisto per spettacoli art. 88**

**Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legge 2 marzo 2020, n.9, relative al rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno.**

**Anche in tali situazioni sarà dunque possibile l'emissione di voucher.**

**Ai fini dell'articolo 1463 del codice civile, inoltre, è prevista la sopravvenuta impossibilità della prestazione per i contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.**

**A tal fine gli acquirenti possono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso.**

# **Proroga della scadenza dei termini dei documenti di riconoscimento art. 104**

**La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020.**

**La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.**

# Assemblee societarie art. 106

Alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni.

In deroga ai principi generali stabiliti dal codice civile o dalle diverse disposizioni statutarie le assemblee ordinarie sono convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

All'interno dell'avviso di convocazione le società possono prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Alle società è inoltre riconosciuta la possibilità di svolgere l'assemblea, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Alle sole srl è inoltre consentito che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.